

**Regolamento di modifica al regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20.**

Art. 1 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 20/2015

Art. 2 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 20/2015

Art. 3 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 20/2015

Art. 4 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 20/2015

Art. 5 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 20/2015

Art. 6 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 20/2015

Art. 7 entrata in vigore

Art. 1 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 20/2015

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008) sono aggiunte le parole: «, ad eccezione dei reimpianti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c bis), per i quali non è prevista una superficie vitata minima».

Art. 2 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 20/2015

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 20/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della alinea del comma 1, sono aggiunte le parole: «e dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 21 ottobre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione, per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti)»;

b) dopo la lettera c) del comma 1, è aggiunta la seguente:

«c bis) reimpianto dei vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie. ».

Art. 3 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 20/2015

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 20/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 4, le parole: «per tutti gli altri vigneti» sono sostituite dalle seguenti: «per i vigneti con impianto di irrigazione realizzati in zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);»;

b) dopo la lettera c) del comma 4, è aggiunta la seguente:

«c bis) 12.000 per i vigneti senza impianto di irrigazione realizzati in zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).»;

c) al comma 5 le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «80.000 euro».

Art. 4 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 20/2015

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 20/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine del numero 1) della lettera d) del comma 1, sono aggiunte le parole: «ovvero ha presentato la comunicazione di avvenuto estirpo prima della presentazione della domanda di ristrutturazione»;
- b) il numero 2) della lettera d) del comma 1, è sostituito dal seguente:  
« 2) un diritto di reimpianto, proveniente dall'acquisto di un diritto di reimpianto originato da un vigneto estirpato, presente in portafoglio prima della approvazione della graduatoria di ammissibilità»;
- c) il numero 3) della lettera d) del comma 1, è abrogato;
- d) al numero 1) della lettera e) del comma 1, le parole: «2 ettari» sono sostituite dalle seguenti: «1 ettaro»;
- e) al numero 2) della lettera e) del comma 1, le parole: «1 ettaro» sono sostituite dalle seguenti: «0,3 ettari»;
- f) dopo la lettera e) del comma 4 è aggiunta la seguente:  
«e bis) realizza nuovi impianti utilizzando le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli)».

#### Art. 5 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 20/2015

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 20/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c) del comma 1, le parole: «cinque campagne vitivinicole: punti 100» sono sostituite dalle seguenti: «tre campagne vitivinicole: punti 200»;
- b) dopo la lettera n) del comma 1, sono aggiunte le seguenti:  
«n bis) vigneti reimpiantati a seguito di un'estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 ottobre 2015: 800 punti;  
n ter) ditte che non hanno mai avuto in conduzione vigneti per uva da vino e che non derivano dal frazionamento o trasformazione di ditte preesistenti che conducevano vigneti per uva da vino: 80 punti;  
n quater) superficie vitata da ristrutturare inferiore a 2 ettari: 100 punti;  
n quinquies) superficie vitata da ristrutturare compresa tra 2 e 4 ettari: 50 punti;  
n sexies) aziende che hanno la sede legale e che effettuano la ristrutturazione sul territorio del Friuli Venezia Giulia: 100 punti.»;
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
«4. A parità di punteggio è attribuita priorità alla domanda che richiede il contributo minore, in caso di ulteriore parità, a quella che richiede il minor contributo ad ettaro e, in caso di ulteriore parità, alla domanda recante il numero più basso di identificazione attribuito automaticamente dal sistema all'atto del rilascio informatico della domanda stessa.».

#### Art. 6 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 20/2015

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 20/2015, le parole: «in originale» sono soppresse.

#### Art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE